



Camera di Commercio  
Macerata

**L'attività di pulizia,  
disinfezione, disinfestazione,  
derattizzazione e sanificazione**

Area Studi Giuridici – Settore Anagrafico

La redazione del documento è stata curata da:

Massimiliano Palombi in collaborazione con Paolo Carducci e Luisa Petetta

---

<b>1. FINALITÀ DELLA NORMATIVA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>3. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PULIZIA DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
3.1 REQUISITI DI ONORABILITÀ .....	4
3.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA.....	5
3.3 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.....	5
<b>4. RAPPORTO RESPONSABILE TECNICO-IMPRESA .....</b>	<b>7</b>
<b>5. FASCE DI CLASSIFICAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>6. VARIAZIONE DELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE.....</b>	<b>10</b>
<b>7. AMBITO DI COMPETENZA DEL REGISTRO IMPRESE .....</b>	<b>10</b>
<b>8. PROCEDURE.....</b>	<b>10</b>
<b>9. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>11</b>

## **1. FINALITÀ DELLA NORMATIVA**

L'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è stata disciplinata dal legislatore con una **duplice finalità**. Con l'adozione della **legge 25 gennaio 1994, n 84** si è inteso innanzitutto **preservare la salute** dei cittadini in generale e dei lavoratori del settore in particolare. Le attività in questione comportano infatti l'utilizzo di agenti chimici potenzialmente dannosi per l'ambiente. Ciò ha spinto il legislatore a circoscrivere l'abilitazione alle imprese in possesso di requisiti tecnico-professionali ritenuti idonei a minimizzare l'impatto inquinante dell'attività. Occorre precisare che a partire dal 2 febbraio 2007 l'obbligo del possesso di requisiti tecnico-professionali vige per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Ciò a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 comma 3.

Altro obiettivo della normativa è quello di **elevare il grado di moralità e di affidabilità** degli operatori del settore precludendone l'accesso ai soggetti non in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.

## **2. DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE**

Sono attività di **PULIZIA** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

Sono attività di **DISINFEZIONE** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Sono attività di **DISINFESTAZIONE** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

Sono attività di **DERATTIZZAZIONE** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.

Sono attività di **SANIFICAZIONE** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

<b>Attività particolari</b>	
<b>Rientrano nel campo di applicazione della normativa:</b>	<b>Non rientrano nel campo di applicazione della normativa</b>
attività di pulizia sui mezzi di trasporto (es. treni ed autobus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la pulizia dei caminetti</li> <li>➤ l'espurgo dei pozzi neri</li> <li>➤ la sterilizzazione di terreni e ambienti</li> <li>➤ la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali</li> <li>➤ la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri</li> <li>➤ la disinfestazione e la fumigazione in locali confinati di merci e derrate per mezzo di gas tossici.</li> </ul>

### **3. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PULIZIA DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE**

Per lo svolgimento dell'attività sono previste tre tipologie di requisiti

- requisiti di onorabilità
- requisiti di capacità economico-finanziaria
- requisiti tecnico professionali (solo per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione)

#### **3.1 REQUISITI DI ONORABILITÀ**

L'impresa possiede i requisiti di onorabilità se a suo carico **non** grava nessuno dei motivi ostativi di seguito riportati.

- sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore due anni (salvo riabilitazione);

**procedimento penale in corso nel quale sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore due anni (salvo riabilitazione);**

- sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio (salvo riabilitazione);
- sentenza di condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte (salvo riabilitazione);
- sentenza di condanna alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese (salvo riabilitazione);
- procedura fallimentare (esperita o in corso) salvo che sia intervenuta la chiusura del fallimento;
- applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle seguenti leggi e delle relative modificazioni:
  - ❑ L. 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"
  - ❑ L. 10 febbraio 1962, n. 57
  - ❑ L. 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia"

- L. 13 settembre 1982, n. 646 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- contravvenzioni accertate per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.

<b>L'assenza di motivi ostativi deve essere verificata con riferimento a :</b>	
titolare dell'impresa eventuale institore dell'impresa o di un ramo di essa eventuale direttore dell'impresa o di un ramo di essa	per le imprese individuali
tutti i soci	per le società in nome collettivo
tutti isoci accomandatari	per le società accomandita semplice e accomandita per azioni
tutti gli amministratori	altre società incluse le cooperative

### **3.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA**

I requisiti di capacità economico-finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

- 1) **iscrizione all'INPS e all'INAIL**, ricorrendone i presupposti di legge, di **tutti gli addetti**, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
- 2) **assenza di protesti** cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e cooperative (salvo la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori);
- 3) **esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati. Le imprese che non richiedono l'iscrizione in una fascia di fatturato soddisfano il requisito mediante una dichiarazione di titolarità di almeno un conto corrente.**

### **3.3 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI**

\*\* Dal febbraio 2007 i requisiti tecnico professionali sono necessari solo per le attività di disinfezione, derattizzazione e sanificazione. **Pulizia e disinfezione possono essere esercitate senza alcun requisito tecnico-professionale.** \*\*

L'impresa acquisisce la capacità tecnico professionale mediante la preposizione alla gestione tecnica di una persona in possesso di determinati requisiti.

Ci sono quattro modi **alternativi** per maturare i requisiti tecnico professionali:

- 1) **Assolvimento obbligo scolastico + esperienza lavorativa di tre anni** in imprese esercenti disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
- 2) **Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività.**
- 3) **Diploma di istruzione secondaria** di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività.
- 4) **Diploma universitario o di laurea** in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

**Le singole opzioni sono di seguito riportate in dettaglio nella tabella seguente:**

<p><b>Assolvimento obbligo scolastico + esperienza lavorativa di tre anni in imprese esercenti disinfestazione, derattizzazione e sanificazione</b></p> <p><b>Per assolvimento dell'obbligo scolastico si intende</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i nati prima del 1952: frequenza della scuola per 5 anni</li> <li>- per i nati dal 1952: frequenza della scuola per 8 anni</li> <li>- per i nati dal 1985 al 1989: frequenza della scuola per 9 anni</li> </ul> <p><b>L'esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ titolare <u>lavorante</u> di ditta individuale</li> <li>➤ socio <u>lavorante</u> di società di persone</li> <li>➤ amministratore <u>lavorante</u> di società di capitali</li> <li>➤ associato in partecipazione con apporto di lavoro</li> <li>➤ lavoratore dipendente (operaio <u>qualificato</u>)</li> <li>➤ collaboratore familiare lavorante</li> <li>➤ collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto (<i>la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto</i>)</li> <li>➤ prestatore di lavoro somministrato (già interinale)</li> <li>➤ prestatore di lavoro ripartito</li> <li>➤ prestatore di lavoro somministrato</li> </ul> <p><b>in una impresa esercente l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.</b></p> <p><b>N.B.</b> Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l'effettivo esercizio dell'attività che potrà essere verificato dall'Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per <u>titolari di impresa, soci e amministratori di società</u> l'attività lavorativa deve essere comprovata da <u>iscrizione all'INAIL</u>.</p>
<b>oppure</b>
<b>Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività</b>

**oppure**

**Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività**

Sono da ritenersi abilitanti tutti i diplomi di istruzione secondaria che prevedono almeno un biennio di chimica + nozioni di scienze naturali e biologiche.

**oppure**

**Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività**

#### **4. RAPPORTO RESPONSABILE TECNICO-IMPRESA**

Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa che svolge attività di autoriparazione un **"rapporto di immedesimazione"**. Tale rapporto è ritenuto esistente per le seguenti figure:

- titolare o institore lavorante dell'impresa;
- socio lavorante di società di persone (accomandatario in caso di società in accomandita semplice);
- amministratore lavorante di società di capitale;
- lavoratore dipendente (anche part-time);
- collaboratore familiare;
- associato in partecipazione con apporto di lavoro;
- procuratore (dalla procura deve risultare l'attribuzione degli specifici poteri legati allo svolgimento dell'attività di autoriparazione);
- prestatore di lavoro somministrato (ex interinale);
- prestatore di lavoro ripartito.

La qualifica di titolare/socio/amministratore lavorante è attestata da iscrizione all'INAIL.

Forme contrattuali diverse da quelle indicate, possono essere valutate di volta in volta. Al riguardo si consiglia di acquisire preventivamente il parere della Camera di commercio mediante richiesta di un parere da inviare alla casella di posta elettronica [telemaco@mc.camcom.it](mailto:telemaco@mc.camcom.it)

**NON possono instaurarsi con il responsabile tecnico rapporti di:**

- **collaborazione esterna**
- **lavoro intermittente**
- **lavoro a progetto**

**Lo stesso responsabile tecnico non può svolgere l'incarico per più imprese.**

## 5. FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività le imprese di pulizia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi (appalti pubblici).

A tal fine devono risultare iscritte, su domanda, nel Registro delle imprese, in una delle seguenti fasce di classificazione.

- fascia **a)** fino a € 51.646,00
- fascia **b)** fino a € 206.583,00
- fascia **c)** fino a € 361.520,00
- fascia **d)** fino a € 516.457,00
- fascia **e)** fino a € 1.032.914,00
- fascia **f)** fino a € 2.065.828,00
- fascia **g)** fino a € 4.131.655,00
- fascia **h)** fino a € 6.197.483,00
- fascia **i)** fino a € 8.263.310,00
- fascia **l)** oltre a € 8.263.310,00

L'iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato dall'impresa mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a due anni): **la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.**

Nel caso di iscrizione nella prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987,00.

N.B. Ovviamente, per le imprese che oltre alle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione esercitano anche altre attività, queste ultime non potranno essere prese in considerazione al fine della determinazione dell'ammontare del volume di affari. Nessuna distinzione invece la legge e il regolamento hanno previsto riguardo i fatturati ascrivibili alle varie tipologie delle attività di pulizia sicché l'impresa che opera in più di uno dei relativi settori può far valere il proprio volume di affari per l'iscrizione nelle singole fasce indipendentemente dallo specifico settore (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) in cui lo ha realizzato.

**La fascia di classificazione in cui si posiziona l'impresa indica l'ammontare massimo dell'appalto pubblico al quale essa può partecipare secondo la normativa comunitaria.**

Così, ad esempio, l'impresa iscritta alla prima fascia potrà partecipare alla procedura di affidamento di appalti pubblici fino ad un importo non superiore a € 51.646,00 (iva esclusa).

Le imprese che non possiedono i requisiti per l'iscrizione nella prima fascia debbono ritenersi escluse dalla possibilità di partecipare all'affidamento di servizi di pulizia da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per l'iscrizione nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve anche possedere i seguenti **ulteriori requisiti**.

### **A) Servizi prestati nel periodo di riferimento**

Nel periodo di riferimento (ultimo triennio o minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni) l'impresa deve aver fornito

- **almeno un servizio di importo non inferiore al 40% ovvero**
- **due servizi di importo complessivo non inferiore al 50% ovvero**
- **tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%**

dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione.



Per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia (€ 51.646,00).

Nella tabella sottostante, si propone il calcolo delle percentuali dei servizi eseguiti per ciascuna fascia (*arrotondato all'unità di euro*)

Fascia di classificazione	1 servizio (Euro)	2 servizi (totale Euro)	3 servizi (totale Euro)
<b>Fascia a)</b>	12.395,00	15.493,00	18.592,00
<b>Fascia b)</b>	20.658,00	25.823,00	30.988,00
<b>Fascia c)</b>	82.633,00	103.291,00	123.950,00
<b>Fascia d)</b>	144.608,00	180.760,00	216.912,00
<b>Fascia e)</b>	206.583,00	258.227,00	309.874,00
<b>Fascia f)</b>	413.166,00	516.457,00	619.748,00
<b>Fascia g)</b>	826.331,00	1.032.914,00	1.239.497,00
<b>Fascia h)</b>	1.652.662,00	2.065.828,00	2.478.993,00
<b>Fascia i)</b>	2.478.993,00	3.098.741,00	3.718.490,00
<b>Fascia l)</b>	3.305.324,00	4.131.655,00	4.957.986,00

Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali: pertanto il contratto può riguardare anche l'intero periodo di riferimento e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.

### **B) Costo complessivo lordo per il personale dipendente**

Nel periodo di riferimento (ultimo triennio o minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni) l'impresa deve aver sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente (retribuzioni + oneri sociali + accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto) non inferiore al 40% dei costi totali o al 60% dei costi totali se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione.

Se l'impresa non è in grado di dimostrare le suddette percentuali, è possibile allegare attestati di INPS e INAIL comprovanti le regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell'impresa.

### **C) Rapporti con il sistema bancario**

L'impresa deve comprovare la sussistenza di rapporti con il sistema bancario mediante apposite dichiarazioni bancarie (o del sistema postale) riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

### **D) Esibizione dei libri paga e matricola**

Relativamente al periodo di riferimento (ultimo triennio o minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni) l'impresa deve fornire copia dei libri paga e matricola.

### **E) Elenco servizi eseguiti**

Relativamente al periodo di riferimento (ultimo triennio o minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni) l'impresa deve allegare l'elenco dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione eseguiti allegando per ciascuno apposita attestazione del committente pubblico o privato.

### **F) Contratti in essere**

L'impresa deve fornire anche un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

Nei casi **di subentro nell'attività per successione o fusione**, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di fatturato è possibile fare ricorso anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificata la condizione di continuità delle relative attività.

L'inserimento nelle fasce di classificazione avviene su domanda dell'impresa previo esame della documentazione presentata. L'impresa si considera inserita nella relativa fascia solo a partire dal momento dell'iscrizione e non da quello di presentazione della domanda.

## **6. VARIAZIONE DELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE**

Le variazioni dei requisiti dell'impresa che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi.

Le variazioni dei requisiti dell'impresa che comportino una variazione positiva della fascia di classificazione possono essere facoltativamente presentate.

L'Ufficio del Registro delle imprese può comunque procedere all'accertamento del permanere in capo all'impresa dei requisiti anche su segnalazione di amministrazioni competenti, di organismi portatori di interessi diffusi o su denuncia di singoli interessati.

## **7. AMBITO DI COMPETENZA DEL REGISTRO IMPRESE**

Per le attività di **pulizia e disinfezione** ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 **tutte** le imprese presentano la denuncia di inizio attività all'Ufficio del **Registro delle imprese**.

Per le attività di **disinfestazione, derattizzazione e sanificazione** le imprese artigiane, a norma dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 84 presentano le denunce alla Commissione provinciale per l'artigianato. **La competenza dell'Ufficio del Registro delle imprese è quindi limitata alle imprese non artigiane.**

In proposito si rammenta che le imprese con responsabile tecnico diverso dal titolare di impresa individuale e dal socio lavoratore di società sono da considerarsi in ogni caso **non** artigiane.

## **8. PROCEDURE**

In considerazione di quanto previsto dall'art. 38 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 si ritiene di non modificare la procedura attualmente vigente basata sulla denuncia di inizio attività.

L'imprenditore che ritiene di possedere i requisiti può quindi iniziare l'attività presentando la denuncia all'Ufficio del Registro delle imprese utilizzando il modello idoneo (I1 – I2 – S5) al quale andrà allegata la modulistica specifica per l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione reperibile sul sito della Camera di commercio di Macerata.

## **9. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge 25 gennaio 1994, n. 82  
Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n. 274  
D.P.R. 14 dicembre 199, n. 558  
Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 art. 10  
Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 28 luglio 1994 n. 3343  
Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 22 settembre 1997 n. 3420  
Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 22 novembre 1997 n. 3428  
Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 20 dicembre 1999, n. 3475  
Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 8 gennaio 2001  
Circolare Ministero Attività Produttive del 6 aprile 2006 n. 3600  
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 7 agosto 2007 n. 7811  
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007 m. 10983  
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 19 dicembre 2007 n. 11619  
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 29 febbraio 2008 n. 1832